

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER
IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Disciplina della polizia	1
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia Urbana	1
Art. 3 – Definizioni	2

**TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO**

Art. 4 – Disposizioni generali.....	2
Art. 5 – Domanda per l'installazione di tende	2
Art. 6 – Caratteristiche essenziali delle tende	3
Art. 7 – Insegne vetrine e pubblicità luminosa.....	3
Art. 8 – Addobbi Festoni e Luminarie	4
Art. 9 – Luminarie	4
Art.10 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	5
Art.11 – Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti	5
Art.12 – Manutenzione degli edifici	6
Art.13 – Ornamento dei fabbricati	7
Art.14 – Affissioni manifesti e scritte	7
Art.15 – Collocamento di targhe	7
Art.16 – Battitura di panni e tappeti	8
Art.17 – Lavatura ed esposizione di biancheria	8
Art. 18 - Depositi in proprietà privata	8
Art. 19 - Baracche ed orti	8
Art. 20 - Fumi ed esalazioni	9
Art. 21 - Pattumiere e recipienti con rifiuti.....	9
Art. 22 - Scarichi nei fossi e nei canali	10
Art. 23 - Trasporto di letame e materiali di espurgo	10
Art. 24 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico	10
Art. 25 - Delimitazioni di area di sosta privata	11
Art. 26 -Targhetta dell'amministratore di condominio	11

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 27 - Circolazione di animali	12
Art. 28 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali	12
Art. 29 - Custodia dei cani e degli animali	12
Art. 30 - Piccioni.....	13
Art. 31 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	13
Art. 32 - Imbrattamento degli animali	14
Art. 33- Divieti	14
Art. 34 - Norme di rinvio	14

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 35 - Norme ed orari per le attività rumorose	15
Art. 36 - Rumori nelle case	15
Art. 37 – Disciplina del suono delle campane.....	16
Art. 38 - Rumori fastidiosi	16
Art. 39 - Sale da ballo, cinema, ritrovi.....	16
Art. 40 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti	17
Art. 41 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.....	17
Art. 42 - Uso di segnalazioni sonore	17
Art. 43 – Attività temporanee rumorose.....	18
Art. 44 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	19
Art. 45 – Uso dei dispositivi antifurto.....	19
Art. 46 – Uso dei “cannoncini antistormo” per allontanare i volatili cannoni ad onde d’urto antigrandine.....	20
Art. 47 – Disciplina degli orari della città.....	21
Art. 48 – Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.....	21
Art. 49 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico	21

TITOLO V MESTIERI ARTISTICI SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 50 – Mestieri artistici	22
------------------------------------	----

TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 51 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili	23
Art. 52 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili	23
Art. 53 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici	23
Art. 54 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere	24
Art. 55 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione	24
Art. 56 - Autorimesse	25
Art. 57 - Trasporto di oggetti pericolosi	25
Art. 58 - Protezioni da schegge.....	25
Art. 59 - Getto di cose	26
Art. 60 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	26
Art. 61 - Manutenzione di edifici e pertinenze	26
Art. 62 - Ordini di riparazione	27
Art. 63- Manutenzione di aree di pubblico transito	27
Art. 64 - Pozzi e cisterne.....	27
Art. 65 - Esposizioni sulle pubbliche vie.....	27
Art. 66 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti	28
Art. 67 - Atti contrari alla sicurezza	28
Art. 68 - Atti contrari alla decenza	28
Art. 69 - Intralcio alla circolazione	28
Art. 70 - Raccolta di fondi a scopo benefico	29
Art. 71 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	29
Art. 72 - Cortei funebri	29
Art. 73 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.....	30
Art. 74 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro	30
Art. 75 - Divieto di far stazionare clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare	31

TITOLO VII NETTEZZA PUBBLICA

Art. 76 - Disposizioni di carattere generale	32
Art. 77 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi	32
Art. 78 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	32
Art. 79- Materiale maleodorante.....	33
Art. 80 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli	33
Art. 81 - Trasporto di materiale di facile dispersione	33

Art. 82 - Cura delle siepi e piante	34
Art. 83 - Emissioni ed esalazioni	34
Art. 84 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	34
Art. 85 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie	34
Art. 86- Strade campestri	35

TITOLO VIII DIVIETI

Art. 87 - Operazioni vietate in luoghi pubblici	35
Art. 88 - Carovane e bivacchi	35
Art. 89 - Divieto di campeggio libero	36
Art. 90 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	36
Art. 91 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni	37
Art. 92 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari.....	37
Art. 93 - Atti vietati sulle strade.....	37
Art. 94 - Divieto di giochi su suolo pubblico.....	38
Art. 95 - Custodia di fanciulli e persone incapaci	38

VARIE

Art. 96 - Raccolta di materiale e vendita di beneficenza	38
Art. 97 - Divieto di bivacco e di accattonaggio.....	39
Art. 98 - Bagni.....	39
Art. 99 - Contrassegni del Comune	40
Art. 100 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni	40

TITOLO IX SANZIONI E NORME FINALI

Art. 101 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio.....	41
Art. 102 - Pagamento immediato.....	41
Art. 103 - Abrogazione di norme preesistenti	42
Art. 104 - Entrata in vigore.....	42
Art. 105 - Norme finali.....	42

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana del comune di PORTO CESAREO è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira sia alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale sia al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'eccesso del libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi che l'Ente locale elargisce.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti del Corpo/Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.

Gli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia l'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all'ottemperanza delle norme e la massima deterrenza.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3
Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strada.

TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4
Disposizioni generali

Nei provvedimenti per l’esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel regolamento locale d’igiene, l’Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell’insieme.

Art. 5
Domanda per l’installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell’edificio, il numero e l’esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 6

Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare in- tralcio o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 7

Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 8

Addobbi Festoni Luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio tecnico.

Art. 9

Luminarie

E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Nella comunicazione dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice, l'elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza ALL RISK in corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinate esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa indicati nei commi precedenti.

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.

Art. 10

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 11

Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.

Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 12

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Essi hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 13

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 14

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.

Art. 15

Collocamento di targhe

Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.

Art. 16

Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Art. 17

Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 18

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

Art. 19

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà previste dal T.U. dell'Edilizia.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 20

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell'ASL.

È comunque vietato:

- eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 21

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici solo sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro "porta a porta" da parte degli incaricati nel rispetto dell'orario fissato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno del Comune e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 23

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite nell'orario fissato dall'Amministrazione Comunale.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 24

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico/edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere conformi alla regolamentazione comunale.

Art. 25

Delimitazione di area di sosta privata

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

Art. 26

Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Le violazioni delle presenti disposizioni, oltre alla sanzione amministrativa stabilita, comportano l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 27

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

Art. 28

Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Art. 29

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via. All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle in-temperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Art. 30

Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine il Sindaco interpellerà i competenti servizi della ASL.

Art. 31

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 32

Imbrattamento degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 33

Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 34

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 35

Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali nel rispetto degli orari fissati dall'Autorità Comunale, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.

Art. 36

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 21,00 alle ore 09,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti nell'orario stabilito dall'Autorità Comunale con apposito provvedimento.

Art. 37

Disciplina del suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e civili ed osservate nelle consuetudini locali. In ogni caso, nelle prime ore del mattino, nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali le campane dovranno essere suonate sommessamente.

Art. 38

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Art. 39

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Art. 40

Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

È assolutamente vietata l'attività di lavavetri sull'intera area pubblica del territorio comunale e l'attività di chiedere elemosine, specialmente in prossimità delle aree ospedaliere, cimiteriali e di culto.

È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

Art. 41

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 42

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

L'uso delle sirene è comunque vietato:

- dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi di ottobre a aprile;
- dalle ore 20.00 alle ore 07.30 per i mesi di maggio al 15 del mese di giugno e dal 15 del mese di settembre a ottobre;
- per il rimanente periodo dell'anno.

Art. 43

Attività temporanee rumorose

(articolo modificato con Delibera C.C. nr.75 del 29/07/2016)

~~I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.~~
(Abrogato)

~~Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dalla Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:~~
(Abrogato)

- ~~▪ dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali per i mesi di ottobre a maggio;~~
- ~~▪ dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali per i mesi di maggio al 15 giugno;~~

~~Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietata tale attività.~~ *(Abrogato)*

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito:

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali per i mesi di ottobre a maggio;
- dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali per i mesi di maggio al 15 giugno.

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietata tale attività.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 24.00 alle ore 9.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

~~Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'ufficio comunale competente.~~
(Abrogato)

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano per il trasgressore oltre l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento e delle sanzioni previste dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 anche l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 44

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta per il trasgressore oltre l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 45

Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano per il trasgressore oltre l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 46

Uso dei "cannoncini antistorno" per allontanare i volatili e cannoni ad onde d'urto antigrandine.

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ✓ fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ✓ ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti- grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ✓ fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano molto probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ✓ ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- ✓ periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 47

Disciplina degli orari della città

Il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi della vigente normativa, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, delle sale giochi, dei circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività di impatto sulla quiete pubblica.

Art. 48

Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero

Su tutto il territorio comunale è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli se stazionanti in centro abitato.

E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni.

La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, modificare gli orari di somministrazione di esercizi aperti al pubblico, circoli privati, sale giochi ed ogni attività che incida sulla quiete pubblica, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

Art. 49

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA.

I competenti uffici dell'ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del responsabile del servizio promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del codice penale.

TITOLO V MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 50

Mestieri artistici

Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.

La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.

I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo. Nell'eventualità che tale attività duri un tempo maggiore, l'artista è tenuto a munirsi dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano per il trasgressore l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento ed il trasgressore è tenuto a cessare l'attività non consentita.

TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 51

Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 52

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 53

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Art. 54

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 55

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

Art. 56
Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Art. 57
Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni esimili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 58
Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 59

Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

Art. 60

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 61

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Art. 62

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 63

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 64

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 65

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 66

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 67

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 68

Atti contrari alla decenza

Non è ammesso circolare sulla pubblica via a dorso e piedi nudi.

Art. 69

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 70

Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 71

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 72

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

Art. 73

Veicoli adibiti al servizio pubblico.

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) gettare cose od oggetti dalle vetture;
- 3) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- 4) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 5) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 6) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- 7) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 8) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 9) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- 10) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 11) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- 12) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- 13) chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 74

Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

Art. 75

Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

I soggetti gestori degli esercizi di cui sopra, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.

Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.

Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

TITOLO VI NETTEZZA PUBBLICA

Art. 76

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano per il trasgressore l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento e l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 77

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 78

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti neviccate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 79

Materiale maleodorante

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 80

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 81

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 82

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regulate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.

Art. 83

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 84

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 85

Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 86
Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

TITOLO VIII
DIVIETI

Art. 87
Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) esporsi in costumi indecorosi;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- e) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Art. 88
Carovane e bivacchi

È vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 89

Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi Regionali e a queste consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 90

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Art. 91

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;
- h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

L'Autorità Comunale può autorizzare l'ingresso e la sosta dei veicoli appartenenti a coloro che frequentano abitualmente tali strutture.

Art. 92

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 93

Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

Art. 94

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 95

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

VARIE

Art. 96

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche può essere effettuata esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.

Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 97

Divieto di bivacco ed accattonaggio

Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

E' vietato, in particolare:

- a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- b) sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
- c) nella pratica dell'accattonaggio utilizzare cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, femmine gravide di animali ed animali in generale in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

Le violazioni alle presenti disposizioni comportano per il trasgressore oltre all'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento l'obbligo di cessare l'attività.

La violazione di cui alla lettera c) comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente Regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 98

Bagni

Il divieto di balneazione è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione e le opere di bonifica.

E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei bacini e dei canali o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Le violazioni alle presenti disposizioni comportano per il trasgressore oltre all'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 99

Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 100

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

TITOLO IX SANZIONI E NORME FINALI

Art. 101

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni liberamente- determinate dall'Amministrazione comunale nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli artt. 5, 114 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato al Comune di Porto Cesareo.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 102

Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 103

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Art. 104

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 105

Norma finale

Eventuali modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.